Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 24 ottobre 1964

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 22 luglio 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1964
registro n. 74 Difesa-Esercito, foglio n. 172

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dello encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1913, registro n. 43 Guerra, foglio n. 159 - Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagine: 573, 451, 495:

CUCCUS Angelo, da Sinnai (Cagliari), caporale;
PILERI Riccardo, da Fara Sabina (Rieti), carabiniere;
SALVUCCI Pietro, da Caldarola (Macerata), soldato.

Regio decreto 28 dicembre 1913, registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1914, registro n. 48 Guerra, foglio n. 68 - Bollettino ufficiale 1913, dispensa 60, pagine: 1260, 1276:

DE GIORGI Arturo, da Vernole (Lecce), sottotenente;
LONGO Orazio, da Agira (Catania), capitano medico.

Regio decreto 9 aprile 1914, registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1914, registro n. 48 Guerra, foglio n. 131 - Bollettino ufficiale 1914, dispensa 16, pagina 450:

DI BATTISTA Biagio, da Lucoli (L'Aquila), soldato.

Decreto-legge 13 settembre 1917, registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1917, registro n. 59 Guerra, foglio numero 292 - Bollettino ufficiale 1917, dispensa 68, pagina 5749:

CAPITANIO Alessandro, da Viadana (Mantova), caporale.

Decreto-legge 18 ottobre 1917, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1917, registro n. 64 Guerra, foglio n. 303 - Bollettino ufficiale 1917, dispensa 79, pagina 6575:

DONATI Domenico (non Giovanni), da Ravenna, caporale.

Decreto-legge 22 novembre 1917, registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1917, registro n. 69 Guerra, foglio n. 184 - Bollettino ufficiale 1917, dispensa 87, pagina 7164, rettificato con regio decreto 21 gennaio 1929, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1929, registro n. 17 Guerra, foglio n. 371 - Bollettino ufficiale 1929, dispensa 9, pagina 566:

CIOLLI Renato, da Civitavecchia, soldato.

Decreto-legge 22 novembre 1917, registrato alla Corte dei conti, addì il 10 dicembre 1917, registro n. 69 Guerra, foglio n. 184 - Bollettino ufficiale 1917, dispensa 87, pagina 7170:

GIUFFRINA Giuseppe, da Misterbianco (Catania), soldato.

Decreto-legge 13 giugno 1918, registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1918, registro n. 93 Guerra, foglio n. 230 - Bollettino ufficiale 1918, dispensa 40, pagina 3237:

CARRARA Luigi, da Verona, capitano.

Le sopraindicate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(7869)

Decreto presidenziale 18 luglio 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1964,
registro n. 73 Difesa-Esercito, foglio n. 379

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valore militare in commutazione della croce al merito di guerra già loro conferita da Comandi mobilitati per atti specifici di valore compiuti in combattimento durante la guerra 1915-1918:

Determinazione del Comando XXVII Corpo d'Armata in data 11 gennaio 1919.

GADDONI Antonio, nato a Mordano (Bologna) il 13 novembre 1897, soldato 7° Reggimento fanteria. — Con impareggiabile serenità e coraggio, sotto violento fuoco di mitragliatrici, noncurante del pericolo, facendo sapiente uso della propria arma, disperdeva più volte pattuglie nemiche che tentavano di forzare la posizione. — Misnigo, 29 ottobre 1918.

Determinazione del Comando IV Armata in data 3 luglio 1918.

RICEVUTI Umberto, nato a Reggio Calabria il 5 gennaio 1890, capitano 64° Reggimento fanteria (ora tenente colonnello in congedo assoluto). — Nelle operazioni svolte sul Grappa e sul Piave si distinse per coraggio ed elevato senso del dovere. — Grappa - Piave, giugno 1918.

Determinazione del Comando IV Armata in data 17 novembre 1918.

RICEVUTI Umberto, nato a Reggio Calabria il 5 gennaio 1890, capitano 64° Reggimento fanteria (ora tenente colonnello in congedo assoluto). — Per le ardite ricognizioni eseguite ed il valido contributo di intelligenza e di opere dato al Comando di armata nelle azioni offensive sul fronte del Grappa. — Monte Grappa, 24 ottobre-3 novembre 1918.

Determinazione del Comando XXVII Corpo d'Armata in data 9 ottobre 1918.

VERRA Angelo, nato a Cumiana (Torino) l'8 gennaio 1896, sergente 38° Raggruppamento artiglieria d'assedio. — Cooperava a domare un incendio sviluppatosi nell'interno di una piazzola e con sprezzo del pericolo, tra lo scoppio di munizioni da fucile, si adoperava a porre in salvo le munizioni del pezzo già circondate dalle fiamme. — Caonada, 29 agosto 1918.

(7952)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 settembre 1963, n. **2407.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale, di Asciano (Siena).

N. 2407. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Asciano (Siena), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 agosto 1964, n. **967.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 49 e 50 relativi agli Istituti di demografia e di finanza sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della successiva numerazione:

Istituto di statistica e demografia

Art. 49. — Presso la Facoltà è costituito un Istituto di statistica e demografia.

L'Istituto è ordinato anche come seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Art. 50. — L'Istituto comprende gli insegnamenti di Statistica e di Demografia. Direttore dell'Istituto è il professore ufficiale dell'insegnamento di Statistica.

L'Istituto ha il fine di coordinare gli insegnamenti della Statistica e della Demografia, nonchè di promuovere e di agevolare studi e ricerche nel campo della Statistica teorica ed applicata e della Demografia.

Art. 51. — Per quanto riguarda il personale assistente, tecnico e subalterno, l'Istituto si avvale del personale assegnato a ciascuna cattedra.

Per il raggiungimento dei suoi fini l'Istituto dispone di attrezzature meccanografiche e di una biblioteca specializzata. L'Istituto organizza ricerche scientifiche, conferenze, discussioni, viaggi di istruzione e cura e pubblica collane o volumi di carattere didattico, scientifico e tecnico dell'Istituto.

Per il conseguimento delle proprie finalità l'Istituto dispone e si avvale dei normali fondi che gli sono assegnati e di assegnazioni che all'Istituto fossero fatte da Enti o da privati.

Art. 52. — Sono ammessi a frequentare l'Istituto gli studenti ed i laureati della Facoltà. Sono ammessi altresì a frequentare l'Istituto gli studenti ed i laureati di altre Facoltà e di Istituti universitari anche stranieri, che in base a regolare domanda, ne ottengano la autorizzazione dal direttore.

Istituto di finanza pubblica

Art. 53. — Presso la Facoltà è costituito un Istituto di finanza pubblica.

L'Istituto è ordinato anche come seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Art. 54. — All'Istituto fa capo la cattedra di insegnamento di Scienza delle finanze e diritto finanziario.

Direttore dell'Istituto è il professore ufficiale dello insegnamento della Scienza delle finanze e diritto finanziario.

Art. 55. — L'Istituto ha il fine di promuovere ed agevolare studi e ricerche nel campo della Finanza pubblica e del Diritto finanziario.

Art. 56. — Per quanto riguarda il personale assistente, tecnico e subalterno l'Istituto si avvale del personale assegnato alla cattedra di Scienza delle finanze e diritto finanziario.

Per il raggiungimento dei suoi fini l'Istituto dispone di attrezzature meccanografiche e di una biblioteca specializzata.

L'Istituto organizza ricerche scientifiche, conferenze, discussioni, viaggi di istruzione e cura e pubblica collane o volumi di carattere didattico, scientifico e tecnico dell'Istituto.

Per il conseguimento delle proprie finalità l'Istituto dispone e si avvale dei normali fondi che gli sono assegnati e di assegnazioni che all'Istituto fossero fatte da Enti o da privati.

Art. 57. — Sono ammessi a frequentare l'Istituto gli studenti ed i laureati della Facoltà. Sono ammessi altresì a frequentare l'Istituto gli studenti ed i laureati di altre Facoltà e di Istituti universitari anche stranieri che, in base a regolare domanda, ne ottengano la autorizzazione del direttore.

Art. 66. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti i seguenti:

Paleografia greca;

Paleografia latina.

Art. 108. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Dermatologia sperimentale ».

Art. 116. — Agli Istituti della Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:

Istituto di anatomia topografica.

L'Istituto di Clinica odontoiatrica muta denominazione in « Istituto di clinica odontoiatrica e stomatologica ».

Art. 174. — Agli insegnamenti obbligatori sul piano della Facoltà (*b*) del corso di laurea in Ingegneria meccanica è aggiunto quello di « Scienza dei metalli ».

Art. 175. — Nel gruppo delle materie a scelta dello studente (*c*) del corso di laurea in Ingegneria elettrotecnica, indirizzo elettromeccanico, l'insegnamento di « Tecnologie meccaniche IV anno », è abrogato e sostituito dall'insegnamento « Scienza dei metalli IV anno ».

Art. 176. — Tra insegnamenti obbligatori sul piano della Facoltà (*b*) del corso di laurea in Ingegneria chimica l'insegnamento di « Tecnologie meccaniche » è abrogato e sostituito dall'insegnamento di « Scienza dei metalli ».

Art. 179. — Agli insegnamenti obbligatori sul piano della Facoltà (*b*) del corso di laurea in Ingegneria elettronica è aggiunto quello di « Scienza dei metalli ».

Dopo l'art. 183, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla costituzione e regolamentazione degli Istituti della Facoltà di ingegneria.

Art. 184. — Gli insegnamenti della Facoltà di ingegneria sono raggruppati in Istituti comprendenti materie affini con lo scopo di promuovere e coordinare l'insegnamento e la ricerca nelle discipline che ad essi fanno capo; unificare i servizi, gli impianti e le attrezzature. Essi utilizzano i locali, il personale e le dotazioni assegnati alle cattedre che li costituiscono.

Art. 185. — Ogni cattedra coperta da professore di ruolo costituisce, di regola, Istituto con la denominazione della cattedra stessa.

Potranno essere, però, costituite in Istituto quelle cattedre che, pur non essendo coperte da professori di ruolo hanno i requisiti per assumere tale titolo.

Art. 186. — Il direttore dell'Istituto è il professore, di ruolo o incaricato, che impartisce l'insegnamento da cui l'Istituto medesimo trae la denominazione.

Il direttore è responsabile dell'amministrazione e del funzionamento dell'Istituto.

Art. 187. — Previa deliberazione del Consiglio di facoltà, potranno essere raggruppati in Istituto due o più insegnamenti affini, anche se non coperti da professori di ruolo. In tal caso la direzione dell'Istituto verrà affidata ad uno dei professori incaricati degli insegnamenti che vi fanno capo eccezionalmente, ad un professore di ruolo di altra materia, designato dalla Facoltà e nominato con decreto rettorale.

Art. 188. — Gli Istituti costituiti presso la Facoltà sono i seguenti:

Acquedotti e fognature;
Aerodinamica;
Architettura e composizione architettonica;
Architettura navale;
Architettura tecnica;
Chimica industriale;
Costruzioni aeronautiche;
Costruzioni idrauliche;
Costruzioni di macchine;
Costruzioni di ponti;
Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;
Costruzioni navali mercantili;
Disegno;
Elettrochimica;
Elettrotecnica;
Fisica tecnica;
Geologia applicata;
Idraulica;
Impianti chimici;
Impianti meccanici;
Macchine;
Macchine marine;
Meccanica applicata alle macchine;
Progetti di macchine;
Scienza delle costruzioni;
Tecnica delle costruzioni;
Tecnica delle fondazioni e costruzioni in terra;
Tecnica ed economia dei trasporti;
Tecnica urbanistica;
Tecnologie meccaniche;
Topografia.

Per deliberazione del Consiglio di facoltà, agli Istituti come sopra costituiti potranno essere unite altre cattedre di materie affini.

Qualora una cattedra coperta per incarico assurgerà a cattedra di ruolo, questa o si distacca dal raggruppamento a cui appartiene per costituirsi in Istituto, ovvero il detto raggruppamento prende la denominazione di Istituto con il nome della cattedra passata di ruolo.

Art. 189. — Ogni Istituto potrà eventualmente disporre, secondo modalità intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità nel modo più idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da enti pubblici e privati italiani e stranieri.

Art. 196. — Agli Istituti della Facoltà di architettura sono aggiunti i seguenti:

Istituto di edilizia;
Istituto di metodologia architettonica;
Istituto di disegno e rilievo dei monumenti.

Art. 220. — Dopo l'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in Medicina veterinaria, il primo comma, relativo alle modalità di esami dell'insegnamento di Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'insegnamento di Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia comprende due esami: uno alla fine del primo anno vertente sulla istologia, embriologia e l'anatomia generale, compreso lo studio della osteologia, artrologia e miologia; uno alla fine del secondo anno vertente sull'anatomia macroscopica e microscopica dei vari apparati ».

Art. 297. — Il secondo comma — relativo al numero degli iscritti della scuola di specializzazione in Malattie nervose e mentali — è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il numero degli allievi che possono essere iscritti alla Scuola non può essere complessivamente superiore a cinquanta ».

Art. 300. — Il primo comma — relativo al numero degli iscritti della Scuola di specializzazione in radiologia medica e medicina nucleare — è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Scuola ha la durata di tre anni. Il numero massimo degli iscritti è di quindici per ogni anno di corso ».

Art. 316. — Il primo comma — relativo al numero degli iscritti della Scuola di specializzazione di Igiene generale e speciale — è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il numero degli allievi da ammettere ogni anno accademico non può essere superiore a cinquanta ».

Art. 324. — Agli insegnamenti del 5° anno di corso della Scuola di specializzazione in Medicina interna è aggiunto quello di:

« 5) Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi in medicina interna ».

Art. 327. — Il primo comma — relativo al numero degli iscritti della Scuola di specializzazione in Anestesiologia — è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il numero degli allievi da ammettere ogni anno accademico non può essere superiore a quindici: potranno eventualmente ottenere un'abbreviazione di corso coloro i quali siano in possesso di speciali titoli ».

Art. 366. — Il primo comma — relativo al numero degli iscritti della Scuola di specializzazione in Cardiologia e malattie dei vasi — è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il numero degli allievi da ammettere ogni anno accademico non può essere superiore a venti ».

Art. 390. — Il secondo comma — relativo al numero degli iscritti alla Scuola di specializzazione in Semeiotica e diagnostica di laboratorio, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il numero massimo degli iscritti è di trentadue per ogni anno di corso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 160. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1964, n. 968.

Autorizzazione al Centro di assistenza ospedaliera « San Romanello », con sede in Milano, ad acquistare un'immobile.

N. 968. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, il Centro di assistenza ospedaliera « San Romanello », con sede in Milano, viene autorizzato ad acquistare dal sig. Idomeo Berionni, il podere « Monte Tabor », sito nel comune di Illasi (Verona), al prezzo di L. 12.000.000, distinto in catasto con i mappali 111, 264, 249, 258, 261, 265, 262, 256, 244, 255, 259, 260, 263, 251, 254, 257, 247, 248, 250, 252, 253, 245, 347, per un totale di mq. 3000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1964, n. 969.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Leonardo da Vinci », di Cordenons (Udine).

N. 969. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Leonardo da Vinci », di Cordenons (Udine), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1964, n. 970.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Legione trentina », di Tione (Trento).

N. 970. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Legione trentina » di Tione (Trento), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1964, n. 971.

Erezione in ente morale della Fondazione « Orfanotrofio maschile », con sede in Sondrio.

N. 971. Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Orfanotrofio maschile », con sede in Sondrio, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 972.

Erezione in ente morale della Fondazione « Amedeo Pedini », con sede nel comune di Montichiari (Brescia).

N. 972. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Amedeo Pedini », con sede nel comune di Montichiari (Brescia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 973.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Marchirolo (Varese).

N. 973. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Marchirolo (Varese), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 974.

Autorizzazione all'Ente provinciale per il turismo di Pesaro ad acquistare un'area, sita in località Fosso Sejore del comune di Pesaro.

N. 974. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Ente provinciale per il turismo di Pesaro, viene autorizzato ad acquistare in proprietà, dai signori Pandolfi Pasquale e Pandolfi Alessandro, l'area di mq. 2235, sita in località Fosso Sejore del comune di Pesaro da adibire per la costruzione di un « Ostello della gioventù ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 70. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 ottobre 1964.

Costituzione del Comitato tecnico interministeriale di coordinamento ai fini della programmazione economica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato l'impegno del Governo ad attuare la programmazione economica nazionale, nonchè a dotare il Ministero del bilancio delle strutture a tal fine idonee;

Considerato che presso il Ministero del bilancio è in corso l'attività di approntamento e di elaborazione necessaria ai fini della programmazione economica nazionale;

Ritenuta l'opportunità di assicurare in via continuativa un coordinamento con tutte le Amministrazioni dello Stato, nella fase di predisposizione del programma economico nazionale;

Viste le leggi 14 novembre 1962, n. 1619 e 2 aprile 1964, n. 188;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito presso il Ministero del bilancio il « Comitato tecnico interministeriale di coordinamento ai fini della programmazione economica », con il compito di coordinare l'attività di ricerca e di elaborazione delle singole Amministrazioni ai fini della predisposizione del programma economico nazionale.

Art. 2.

Il predetto Comitato è composto da:

Crisopuli dott. Gabriele, Presidente Consiglio Ministri;

Calabrò dott. Corrado, Presidenza Consiglio Ministri;

Marongiu dott. Giovanni, Comitato dei Ministri per lo sviluppo economico del Mezzogiorno;

Scotti dott. Vincenzo, Comitato dei Ministri per lo sviluppo economico del Mezzogiorno;

Lupo dott. Vito, Ufficio per la riforma della pubblica Amministrazione;

Rossi dott. Ugo, Ufficio per la ricerca scientifica e tecnologica;

Levi dott. Roberto, Ufficio per la ricerca scientifica e tecnologica;

Parenti dott. Alberto, Ufficio per la ricerca scientifica e tecnologica;

Ortona dott. Egidio, Ministero degli affari esteri;

Guazzaroni dott. Cesidio, Ministero degli affari esteri;

Boccia dott. Francesco, Ministero dell'interno;

Petriccione dott. Luigi, Ministero dell'interno;

Novelli dott. Tommaso, Ministero della grazia e la giustizia;

Capaccioli prof. avv. Enzo, Ministero del bilancio;

Lattanzi dott. Giuseppe, Ministero del bilancio,

Landriscina dott. Giovanni, Ministero del bilancio;

Ruffolo dott. Giorgio, Ministero del bilancio;

De Rossi dott. ing. Baldo, Ministero del bilancio;

Tomasone dott. Guido, Ministero delle finanze;

Castagnoli dott. Pietro, Ministero del tesoro;

Herzel prof. Amato, Ministero del tesoro;

Galateri di Genola gen. di brig. Angelo Maria, Ministero della difesa;

Giustiniani col. Vito, Ministero della difesa;

Comes dott. Salvatore, Ministero della pubblica istruzione;

Di Palma dott. Dante, Ministero della pubblica istruzione;

Colombo prof. Bernardo, Ministero della pubblica istruzione;

Franco dott. ing. Antonio, Ministero dei lavori pubblici;

Rinaldi prof. ing. Giuseppe, Ministero dei lavori pubblici;

Montarsolo dott. Mario, Ministero dei lavori pubblici;

D'Alessandro dott. Corrado, Ministero dei lavori pubblici;

Albertario prof. Paolo, Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

De Fabritiis dott. Camillo, Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Santoro prof. dott. Francesco, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Tomaiuolo dott. Pietro, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Caruso dott. Angelo, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Sessa dott. Luigi, Ministero delle poste e telecomunicazioni;

Piga dott. Francesco, Ministero dell'industria e commercio;

Carbone dott. Eugenio, Ministero dell'industria e commercio;

Caroli dott. Augusto, Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sciacca dott. Orazio, Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Fracassi dott. Armando, Ministero del commercio con l'estero;

Flore dott. Vito Dante, Ministero della marina mercantile;

De Fonso dott. Francesco, Ministero della marina mercantile;

Sgarro dott. Francesco Paolo, Ministero della marina mercantile;

Solari dott. Leo, Ministero delle partecipazioni statali;

Acrosso dott. Luigi, Ministero delle partecipazioni statali;

Martorano prof. Ferdinando, Ministero della sanità;

Del Gaudio dott. Vincenzo, Ministero del turismo e dello spettacolo;

De Gregorio dott. Domenico, Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il Comitato è presieduto dal prof. Pasquale Saraceno.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Alberto Castagnola, Ministero del bilancio.

Art. 3.

Le spese per il funzionamento del Comitato faranno carico al capitolo n. 18 dello stato di previsione del Ministero del bilancio per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi, e sono previste per l'esercizio in corso in L. 2.500.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1964

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il bilancio
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1964
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 72. — MARESCA

(8498)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1964.
Modifica alla tabella « Esport ».

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1962, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 1° ottobre 1962, concernente la Tabella « Export » e successive modificazioni;

Vista la decisione del Consiglio dei Ministri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (C.E.C.A.), comunicata col documento n. 417 in data 18 maggio 1964, relativa alla assimilazione dei cascami lingottati di acciaio legato ai rottami ferrosi, ai fini del regime di esportazione;

Decreta:

Nella Tabella « Esport », allegata al decreto ministeriale 28 settembre 1962, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 1° ottobre 1962, è inserita la seguente voce doganale:

73.15 *B* I *b* 1 *aa* - Cascami lingottati di acciai legati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 31 luglio 1964

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e commercio
MEDICI

(8538)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1964.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Cremona;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cremona numero 13657, datata 11 giugno 1964, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il sig. Maroli Fiorenzo, membro della Commissione predetta in rappresentanza dei lavoratori aderenti alla Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.), con il sig. Monterosso Pierluigi;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Monterosso Pierluigi è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Cremona, quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla C.I.S.L., in sostituzione del sig. Maroli Fiorenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(8190)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1964.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso numero 16144, datata 9 giugno 1964, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il dott. Minetti Carlo, membro della citata Commissione quale rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura, con il dott. De Vita Giuseppe;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. De Vita Giuseppe è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso, quale rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura, in sostituzione del dott. Minetti Carlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(8189)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1964.
Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Cuneo e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Cuneo presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Gallo dott. Enrico, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Ghibaudo dott. Calisto, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Odifreddi geom. Santo, rappresentante del Genio civile;

Giraudo cav. Michele, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Bagnis dott. Giuseppe, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bertolino cav. Roberto, Signanini cav. Paolo, Morelli Franco, Giraudo Giorgio, Capellaro Giacomo, Angeloni Francesco e Lunati Battista, rappresentanti dei lavoratori;

Lombardi dott. Aldo, Bacco cav. Giuseppe, Peluttiero dott. Giovanni e Perlo cav. Giovanni, rappresentanti dei datori di lavoro;

Marabotto Lorenzo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(8186)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1964.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Cosenza e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Cosenza, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

De Bellis avv. Gaetano, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Magarò dott. Pasquale, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Ianni dott. Valerio, rappresentante del Genio civile;

Agrillo dott. Antonio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Russo dott. Alfredo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Reverdito Nicolò, Caracciolo Luigi, Mangiarano Giuseppe, Pizzonia Giuseppe, Castiglione Franco, Sangiacomo Geremia e Caputo Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Santo rag. Sinibaldo, Stella dott. Luigi, Pisano dott. Emanuele e Pasqua Antonio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Serpieri Aldo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(8187)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1964.

Comitati regionali per la programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Considerato che è necessario ricorrere all'opera di organismi regionali che collaborino con questo Ministero ai fini dell'attuazione della programmazione economica nazionale;

Considerato che, per quanto riguarda le Regioni a Statuto speciale, è l'ente Regione, già operante, che costituisce l'interlocutore naturale del Governo ai fini della programmazione economica nazionale;

Viste le leggi 14 novembre 1962, n. 1619 e 2 aprile 1964, n. 188;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In ogni Regione, escluse quelle già costituite a Statuto speciale, è nominato — ai sensi dell'art. 1 della legge 14 novembre 1962, n. 1619 — un Comitato per la programmazione economica avente lo scopo di collaborare con il Ministero del bilancio in detta materia, e in special modo di:

a) procedere ad una ricognizione delle riserve economiche e delle condizioni sociali proprie della Regione, promuovendo gli studi, ricerche e indagini necessari;

b) identificare i problemi dello sviluppo economico regionale e prospettare i potenziali obiettivi e i possibili mezzi di intervento nella Regione;

c) predisporre, secondo le direttive del Ministero del bilancio, un progetto di piano di sviluppo economico regionale;

d) in genere, fornire al Ministero del bilancio tutte le notizie che a questo occorrano in relazione alla attività di programmazione economica.

Art. 2.

Dei Comitati di cui all'articolo precedente faranno parte:

a) il presidente di ciascuna Amministrazione provinciale;

b) il sindaco di ciascun Comune capoluogo di Provincia e di ciascun Comune avente popolazione superiore a 30.000 abitanti;

c) tre esperti designati dal Ministero del bilancio;

d) un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno nelle Regioni dove questa opera;

e) i presidenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Regione;

f) il provveditore regionale alle Opere pubbliche;

g) il capo dell'Ispettorato agrario compartimentale;

h) tre rappresentanti dei lavoratori e tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative per il tramite degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione.

I presidenti delle Amministrazioni provinciali e i sindaci di cui alle lettere a) e b) saranno sostituiti, in caso di impedimento, da un assessore designato dalle rispettive Giunte.

Il presidente di ciascun Comitato sarà nominato dal Ministro per il bilancio.

La sede del Comitato è stabilita nel capoluogo di Regione e nei locali che saranno forniti a cura della Prefettura di detto capoluogo.

Art. 3.

Per lo svolgimento degli studi, ricerche ed indagini necessari all'adempimento dei compiti di cui all'art. 1, il Comitato per lo sviluppo economico regionale segnalerà al Ministro la necessità eventuale dell'opera di Istituti regionali di ricerca a carattere pubblicistico.

Art. 4.

Le spese di funzionamento dei Comitati faranno carico al bilancio dello Stato, gravando sul capitolo numero 18 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio nei limiti di L. 6.500.000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi, nella misura che sarà di volta in volta determinata ai sensi di legge.

Art. 5.

La composizione nominativa dei Comitati formerà oggetto di successivi provvedimenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 settembre 1964

Il Ministro per il bilancio
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1964
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 73. — MARESCA

(8497)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Como ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Como;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Como è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 1,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Como sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 5 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(7916)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1964.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Montecassiano (Macerata).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione n. 59 in data 8 giugno 1964, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Macerata con provvedimento n. 29767/Div. 4ª nella seduta dell'8 settembre 1964, con la quale il Consiglio comunale di Montecassiano (Macerata) ha deciso di chiedere il trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa elettrica esercitata dal Comune stesso;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartanente al comune di Montecassiano (Macerata) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Montecassiano (Macerata).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Macerata con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di Finanza di Macerata di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 8 ottobre 1964

Il Ministro: MEDICI

(8264)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno adiacente all'ex Lunetta Gamberini.

Con decreto interministeriale n. 290, del 14 maggio 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno adiacente all'ex Lunetta Gamberini, sito in comune di Bologna, riportato in quel catasto nel foglio di mappa n. 129, particella n. 22, della superficie complessiva di are 4,32.

(8089)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Frassinelle Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Frassinelle Polesine (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.108.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8286)

Autorizzazione al comune di Villanova del Ghebbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Villanova del Ghebbo (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.752.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8287)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Marignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di San Giovanni in Marignano (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.522.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8288)

Autorizzazione al comune di Giuliano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Giuliano di Roma (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.232.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8289)

Autorizzazione al comune di Montescudo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Montescudo (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.962.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8290)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo ne' Monti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Castelnuovo ne' Monti (Reggio Emilia), viene autorizzato ad ad assumere un mutuo di L. 48.155.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8292)

Autorizzazione al comune di Ciano d'Enza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Ciano d'Enza (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.520.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8291)

Autorizzazione al comune di Carpineti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Carpineti (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.587.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8293)

Autorizzazione al comune di Boretto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Boretto (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.393.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8294)

Autorizzazione al comune di Zovencedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Zovencedo (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.550.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8295)

Autorizzazione al comune di Trequanda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Trequanda (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.527.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8296)

Autorizzazione al comune di Fratta Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Fratta Polesine (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.541.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8297)

Autorizzazione al comune di Giano dell'Umbria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Giano dell'Umbria (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.179.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8299)

Autorizzazione al comune di Campogalliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Campogalliano (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.839.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8298)

Autorizzazione al comune di Calto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Calto (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.194.165 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8300)

Autorizzazione al comune di Brescello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Brescello (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.206.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8302)

Autorizzazione al comune di Busana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Busana (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.161.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8303)

Autorizzazione al comune di Contarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Contarina (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.149.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8304)

Autorizzazione al comune di Genga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Genga (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.570.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8305)

Autorizzazione al comune di Serravalle Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.888.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8301)

Autorizzazione al comune di Morro d'Alba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Morro d'Alba (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.660.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8306)

Autorizzazione al comune di Laterina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Laterina (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.713.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8307)

Autorizzazione al comune di Rialto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Rialto (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.795.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8308)

Autorizzazione al comune di Ferentillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Ferentillo (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.412.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8309)

Autorizzazione al comune di Lamporecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Lamporecchio (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.249.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8311)

Autorizzazione al comune di Todi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Todi (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.560.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

2)

Autorizzazione al comune di San Germano dei Berici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di San Germano dei Berici (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.849.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8310)

Autorizzazione al comune di Rosora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Rosora (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.331.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8314)

Autorizzazione al comune di Amaseno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Amaseno (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.164.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8315)

Autorizzazione al comune di Cormons ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Cormons (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.256.114, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8316)

Autorizzazione al comune di Castel Ritaldi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Castel Ritaldi (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.648.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8317)

Autorizzazione al comune di Paciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Paciano (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.631.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8318)

Autorizzazione al comune di Agliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Agliana (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.797.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8319)

Autorizzazione al comune di Capraia e Limite ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Capraia e Limite (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.401.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8313)

Autorizzazione al comune di Baiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Baiso (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.350.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8320)

Autorizzazione al comune di Lagosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Lagosanto (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.873.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8321)

Autorizzazione al comune di Barberino Val d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Barberino Val d'Elsa (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.930.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8323)

Autorizzazione al comune di Montegridolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Montegridolfo (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.153.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8322)

Autorizzazione al comune di Casarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1964, il comune di Casarano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.260.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8567)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 205

Corso dei cambi del 23 ottobre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,81	624,82	624,83	624,83	624,84	624,83	624,84	624,84	624,84
$ Can.	581,13	581,10	581,30	581,15	580,25	581,12	581,125	581,15	581,12	581,35
Fr. Sv.	144,79	144,108	144,805	144,795	144,75	144,78	144,78125	144,77	144,79	144.79
Kr. D.	90,13	90,13	90,15	90,1225	90,10	90,12	90,13	90,15	90,12	90,10
Kr. N.	87.20	87,19	87,22	87,18	87,15	87,20	87,195	87,20	87,20	87,20
Kr. Sv.	121,11	121,23	121,22	121,23	121,10	121,11	121,225	121,10	121,12	121,12
Fol.	173,69	173,69	173,68	173,665	173,65	173,69	173,665	173,67	173,69	173,68
Fr. B.	12,59	12,592	12,5960	12,59375	12,5875	12,59	12,593	12,58	12,59	12,595
Franco francese	127,48	127,47	127,49	127,495	127,45	127,47	127,49	127,50	127,47	127,45
Lst.	1738,98	1738,55	1738,60	1738,60	1738,25	1738,92	1738,57	1739 —	1738,92	1738,75
Dm. occ.	157,23	157,24	157,2450	157,255	157,23	157,22	157,245	157,22	157,22	157,22
Scell. Austr.	24,19	24,18	24,18	24,1825	24,15	24,18	24,183	24,19	24,18	24,185
Escudo Port.	21,68	21,67	21,70	21,67	21,80	21,68	21,67875	21,68	21,68	21,68

Media dei titoli del 23 ottobre 1964

Rendita 5 % 1935	103.575
Redimibile 3,50 % 1934	98,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	94 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,925
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,775
B. T. Novennali 5 % (» 1° aprile 1973)	99,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 ottobre 1964

1 Dollaro USA	624,83
1 Dollaro canadese	581,137
1 Franco svizzero	144,788
1 Corona danese	90,126
1 Corona norvegese	87,187
1 Corona svedese	121,227
1 Fiorino olandese	173,665
1 Franco belga	12,593
1 Franco francese	127,492
1 Lira sterlina	1738.585
1 Marco germanico	157,25
1 Scellino austriaco	24,183
1 Escudo Port.	21,674

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 mod. 243 D.P. — Data: 12 settembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato Sezione di Salerno — Intestazione: D'Ambrosio Antonio di Antonino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 — Capitale L. 151.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80 mod. 243 D.P. — Data: 8 ottobre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato Sezione di Trapani — Intestazione: Pipitone Natale — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138 mod. 241 D.P. — Data: 17 novembre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Venezia — Intestazione: Pavanel Livio, nato a Montereale Valcellina il 19 settembre 1928 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 2.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 mod 241 D P — Data: 19 luglio 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Torino — Intestazione: Vuillermoz Bianca, nata a Torino il 15 luglio 1911 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 285 mod. 241 D.P. — Data: 14 giugno 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Avellino — Intestazione: De Paula Maria, nata a Guardia Lombardi il 6 febbraio 1903 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 60.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 mod. 241 D.P. — Data: 7 agosto 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Trento — Intestazione: Delladio don Valerio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 62.500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 798 mod. 243 D.P. — Data: 17 febbraio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Torino — Intestazione: Giammalva Giuseppa — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 21.500.

Numero ordinale portato dalla ricevua: 11768 mod. 25 A — Data: 5 febbraio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D. P. — Intestazione: Chiota Pasquale, nato a Formia il 10 novembre 1937 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 mod. 241 D.P. — Data: 8 luglio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Matera — Intestazione: Di Pizzo Domenico, nato a Colabraro il 25 aprile 1891 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 15.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 mod. 241 D.P. — Data: 5 agosto 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Lecce — Intestazione: Cezzi Giovanni, nato a Squinzano il 22 giugno 1910 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 240.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 settembre 1964

Il direttore generale reggente: GRECO

(7589)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1964, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dall'avv. Carlo Mauri contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 25 luglio 1960 al giardino di proprietà del ricorrente, sito nel comune di Monza, via C. Colombo.

(7925)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nella tabella allegata al decreto ministeriale 10 agosto 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 9 settembre 1964, recante: « Determinazione delle retribuzioni medie, ai fini del calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere del comune di Cortina d'Ampezzo (Belluno) », alla pagina 3926, la retribuzione media per il personale di seconda categoria *A* di alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria, per la bassa stagione, indicata in L. 65.000, deve intendersi rettificata in: « L. 65.500 ».

(8095)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni delle Serie speciali 5,50 % « Opere straordinarie del Mezzogiorno » (emissioni 1963 e 1964) e 6 % « Opere straordinarie del Mezzogiorno » - 1ª emissione (1964).

Si notifica che il giorno 16 novembre 1964, alle ore 9, presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Quintino Sella n. 2, Roma, si procederà alle sottoindicate operazioni:

a) *in ordine alle obbligazioni* 5,50 % *Serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »*:

1) Emissione 1963:

estrazione a sorte di:

n. 70 titoli di L. 50.000;
» 109 titoli di » 500.000;
» 402 titoli di » 1.000.000.

in totale n. 581 titoli per il complessivo valore nominale di L. 460.000.000.

2) Emissione 1964:

estrazione a sorte di:

n. 88 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 88.000.000.

b) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »*:

1ª Emissione (1964):

estrazione a sorte di:

n. 47 titoli di L. 50.000;
» 100 titoli di » 500.000;
» 170 titoli di » 1.000.000.

in totale n. 317 titoli per il complessivo valore nominale di L. 222.350.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva comunicazione verranno pubblicati i numeri dei titoli estratti.

Roma, addì 20 ottobre 1964

Il presidente: ODORIZZI

(8537)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a quarantatre posti di vice perito tecnico industriale (coefficiente 202), nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Visto l'art. 7 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 614;

Valutato l'effettivo fabbisogno del personale dei periti tecnici industriali in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quarantatre posti di vice perito tecnico industriale in prova (coefficiente 202), nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di istituto tecnico industriale, ovvero istituto tecnico nautico sezione costruttori navali o macchinisti navali;

b) siano cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

d) non siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non siano incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

f) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

g) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 32°, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo 5;

i) abbiano ottemperato alla legge sul reclutamento militare;

l) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) la sua residenza;

f) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

g) che non è stato escluso dall'elettorato attivo politico;

h) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

i) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

l) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) i servizi prestati come impiegato nella pubblica Amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

o) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia;

p) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;

q) se intende avvalersi della prova facoltativa di lingue estere.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro, con suo decreto motivato, soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute all'Amministrazione dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

Inoltre, le domande che perverranno comunque, incomplete delle notizie o dichiarazioni indicate nel precedente articolo ovvero prive di autentica della firma non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *h*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato o in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi dell'Africa italiana o dei territori di confine e per il personale che sia stato impiegato in operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine o sia stato impiegato da privati nelle operazioni suddette effettuate su immobili di loro proprietà;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure ai promossi per merito di guerra e per i capi di famiglie numerose;

3) ad anni 40 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, oppure siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

4) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestano la qualifica di impiegati o operai di ruolo dello Stato nonchè per i sottufficiali delle tre forze armate che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1020.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono a essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 14.

Art. 7.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla Commissione giudicatrice del concorso una fotografia di data recente applicata su carta da bollo da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio od altro valido documento di identità.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte (italiano, meccanica ed elettrotecnica) ed una prova orale giusta il programma annesso al presente decreto. La loro durata sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice.

Essi avranno luogo a Roma o, eventualmente, in altra sede che il Ministero si riserva di designare e si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli aspiranti non meno di quindici giorni prima dell'inizio.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Per ogni prova scritta e per la prova orale la Commissione dispone di 10 punti.

Per la prova facoltativa di lingue estere, la valutazione per ciascuna lingua è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto, da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di aver sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Art. 10.

I temi delle prove scritte saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna di esse.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un funzionario dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale, presidente;

due professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due funzionari delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione membri;

un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per le materie speciali.

Art. 12.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nelle prove scritte una media di 7/10 e non meno di 6/10 in ognuna di esse.

L'avviso per la presentazione della prova orale sarà dato ai singoli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 13.

La classificazione dei candidati in graduatoria verrà fatta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto agli orali, più l'aumento dell'eventuale punteggio per la prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Espletate le prove di concorso, la Commissione formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio per ogni candidato.

Il Ministro con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel foglio d'ordini del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare i documenti.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, munita di marca da bollo da L. 200 annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare

tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69 a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 200, del sindaco del Comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200.

Art. 15.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 200, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata da L. 200;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200 rilasciato dalla competente Procura della Repubblica;

5) titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale;

6) certificato medico in bollo da L. 200, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 200:

a) per gli ufficiali in congedo ed in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, il certificato di esito di leva in bollo da L. 200;

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva), il certificato di esito di leva in bollo da L. 200.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla Capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio (munita delle prescritte marche da bollo da L. 200).

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) titolo di studio;

3) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal comandante del Corpo al quale essi appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

4) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;

5) certificato generale del casellario giudiziale.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico, invece, deve essere rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 16.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova che verrà disposta con decreto del Ministro.

La nomina dell'impiegato che, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Colui che avrà conseguito la nomina, se non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina stessa.

Art. 17.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo i sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con le seguenti competenze annue lorde:

L. 606.000 per stipendio, L. 81.600 per indennità integrativa speciale, L. 169.680 per assegno di cui alla legge 19 aprile

1962, n. 175 e L. 216.000 per assegno di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20, oltre l'aggiunta di famiglia e gli eventuali emolumenti accessori.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intenderà conclusa favorevolmente.

Art. 18.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo delle competenze di cui al precedente articolo oltre l'aggiunta di famiglia spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 agosto 1964

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1964
Registro n. 47 Difesa Marina, foglio n. 264

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1) Italiano.

Composizione su tema di carattere generale (sarà ammesso l'uso del vocabolario);

2) Meccanica.

Calcolo di un organo semplice o accessorio di macchina e conseguente esecuzione di schizzo quotato d'officina, dell'organo calcolato; con indicazioni delle tolleranze; il candidato potrà eseguire lo schizzo a matita e potrà consultare i normali manuali tecnici (Colombo-Malavasi);

3) Elettrotecnica.

Calcolo di un circuito elettrico elementare ed esecuzione grafica a mano di uno schema elettrico corrispondente ad un tema che sarà assegnato dalla Commissione; il candidato potrà eseguire lo schema elettrico a matita e potrà consultare i normali manuali tecnici come al paragrafo precedente.

4) Prova facoltativa di lingua estera: traduzione in italiano di un breve brano di carattere tecnico; il candidato può chiedere (e deve specificare nella domanda) di sostenere l'esame di una o più lingue.

Prova orale

A) *Tecnologia meccanica.*

Lavorazione dei legnami - Generalità sui metalli e loro leghe, e cenni sui procedimenti di fabbricazione e loro principali caratteristiche. Fonderia (forme ed anime, sabbie, staffature, mote e miscele per anime, agglutinati). Modelli in legno ed in metallo (ritiro, soprametalli, sottosquadri, portate d'anima, modelli composti, sagome, casse d'anima, attrezzi per formare, essiccamento delle forme e della anime, formature con modello, a sagoma, miste, a mano, forme in conchiglia e formatura meccanica, preparazione della forma per colata, spinta del metallo liquido e sua neutralizzazione, operazioni di colata, estrazione dei getti, pulitura, sbavatura, ecc., difetti dei getti, forni a crogioli, elementi di fonderia delle leghe non ferrose. Foggiatura a freddo ed a caldo, nozioni sulla fabbricazione delle barre profilate, lamiere, nastri, tubi e fili. Fucinatura a mano e meccanica del ferro e dell'acciaio. Aggiustaggio, tracciatura, strumenti, operazioni fondamentali di tracciatura, strumenti di misura, calibri, tolleranze, operazioni di limatura, foratura, alesatura, filettatura.

Foggiatura a caldo e cenni sui trattamenti termici degli acciai, chiodature, saldature, bolliture, cenni sulle macchine utensili per legnami e per metalli, prove meccaniche e tecnologiche sui materiali metallici.

B) *Meccanica applicata.*

Statica, cinematica, dinamica (unità di misura del lavoro della potenza), relazioni tra le principali unità di misure meccaniche dei sistemi più comuni in uso, resistenze passive. Resistenza dei materiali (sollecitazioni e deformazioni), carichi limiti, di elasticità, snervamento, rottura, carico di sicurezza. Sollecitazioni semplici e formule da applicare. Flessione delle travi, cenni su altre sollecitazioni composte.

Applicazione delle nozioni delle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici. Composizione dei meccanismi, trasmissioni del lavoro, rendimento, attrito, lubrificanti, trasmissioni per mezzo di ruote di frizione, ruote dentate, cingoli; eccentrici, sistemi articolati semplici. Regolazione del moto di un albero, volanti e regolatori.

Richiami dei principi di idrostatica e idrodinamica, macchine idrauliche (ruote Pelton, turbine Francis e derivate).

C) *Termotecnica e aerotecnica.*

Impianti di riscaldamento e di ventilazione;
Impianti frigoriferi.

D) *Elettrotecnica.*

Concetti e leggi fondamentali relative alla elettrostatica, ai fenomeni magnetici ed elettromagnetici, induzione elettromagnetica. Correnti alternate, generalità sulle grandezze periodiche ed alternative. F.e.m. indotta in un circuito rotante in un campo magnetico. F.e.m. e correnti alternate sinusoidali, loro valore massimo e loro valore efficace. Frequenza.

Circuiti comprendenti resistenza, induttanza e capacità. Potenza e fattore di potenza. Sistemi trifasi e loro concatenamento - Potenza di un sistema trifase. Campo rotante. Trasformatore, autotrasformatori, trasformatori di misura, generatrici di corrente continua, loro struttura e funzionamento, avvolgimenti, collettore e commutazione, eccitazione, caratteristiche di funzionamento, accoppiamenti in parallelo.

Generatrici di corrente alternata, loro struttura, funzionamento, accoppiamenti in parallelo. Potenza e rendimento.

Motori a corrente continua, coppia motrice, velocità, principi di funzionamento. Motori a corrente alternata e loro avviamento, cenni sui motori sincroni, asincroni ed a collettore. Scorrimento, rendimento, avviamento dei motori asincroni - Convertitori e raddrizzatori - Strumenti di misura di tipo industriale; accumulatori elettrici loro formazione, trattamento, carica e scarica. Distribuzione ed utilizzazione della energia elettrica, cenni sulle cabine di trasformazione ed apparecchiature relative.

Impianti per forza motrice e per luce. Riscaldamento elettrico. Dispositivi e norme per la prevenzione di infortuni e soccorsi d'urgenza.

E) *Disegno.*

Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente spiegare e razionalmente interpretare disegni già compilati.

F) Cenni su organizzazione tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro, conformemente ai programmi vigenti per gli Istituti tecnici industriali.

Cenni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Nozioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

G) *Prove a scelta.*

Il candidato dovrà scegliere una delle seguenti prove:

a) *Radiotecnica.*

Emissione elettronica. Tubi elettronici. Diodi e loro uso. Triodi. Tubi a più elettrodi. Onde elettromagnetiche. Velocità di preparazione, frequenza e lunghezza d'onda. Meccanismo della preparazione. Onda diretta o terrestre e onda indiretta o atmosferica. Propagazione delle onde corte. Elementi dei circuiti oscillanti. Resistenza in alta frequenza, induttanza e capacità. Risonanza e curve di risonanza. Aerei. Antenne e telai. Eccitazione delle antenne. Altezza efficace. Resistenza di irradiazione. Oscillazione, persistenze e vari mezzi per la loro generazione. Il triodo in funzione di generatore. Circuiti fondamentali. Stabilità di frequenza delle oscillazioni. Modulazione delle onde persistenti. Vari sistemi di modulazione. Ricezione. Rivelazione con cristalli e con triodi. Ricezione con eterodina. Amplificazione in alta e bassa frequenza. Vari tipi di amplificatori. Generalità sulle stazioni radio trasmittenti. Costanza della frequenza e mezzi atti ad assicurarla. Fenomeni piezoelettrici. Oscillatori piloti. Amplificazione di potenza. Rendimento di un complesso trasmittente. Diagrammi di irradiazioni di antenne. Cenni sugli aerei per onde corte

e sui sistemi a fascio. Stazioni trasmittenti radiotelegrafiche e onde modulate. Apparati riceventi. Caratteristiche dei ricevitori (sensibilità, selettiva) Cenno sui fenomeni elettroacustici. Cenni sui vari tipi di cuffie telefoniche, altoparlanti e diffusori. Generalità sui filtri elettrici e relativo impiego. Principi fondamentali della radiogonometria. Principi fondamentali di radio-telemetria.

b) *Macchine termiche.*

Caldaie a vapore e loro funzionamento. Combustione e combustibili. Lubrificazioni e sue proprietà. Organi o funzionamento delle macchine a vapore, o ad aria compressa ed idrauliche delle pompe, delle valvole ecc. e loro funzioni. Principali strumenti usati per la determinazione dei dati relativi al funzionamento degli apparati motori (indicatori, freni, dinamometri, torsiometri, ecc.). Motori endotermici. Costituzione dei tipi di più largo uso. Caratteristiche e distribuzione. Notizie principali sui materiali impiegati nella loro costruzione. Difetti di funzionamento. Combustibili e lubrificanti e loro caratteristiche, adatti per i diversi tipi di motori.

c) *Costruzione navale.*

Nomenclatura delle principali parti in ferro e in legno di una nave e loro struttura. Tracciamento alla sala di uno scafo in ferro e rilievo da esso per la costruzione.

Impostazione di una nave e successive fasi di costruzione. Vari tipi di fasciame ed ossature. Calafataggio e chiodatura. Paratie; porte stagno, passaggi a paratia. Ponti e sovrastrutture. Vari tipi di scafo in ferro e in legno. Intercapedini, strutture traversali e longitudinali. Pitture antivegetative e anticorrosive. Scali di costruzione e di alaggio. Cenni sulla robustezza longitudinale sulla stabilità e sulla prova di stabilità di una nave. Invasatura di una nave in ferro ed operazioni necessarie per il varo.

Vari tipi di legnami usati per la costruzione di scafi, di alberature. Lamiere, profilati e loro lavorazione.

Roma, addì 18 agosto 1964

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200.

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quarantatre posti di vice perito tecnico industriale in prova nel personale dei periti tecnici industriali della Marina militare.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: Diploma . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) non ha prestato servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione (4):

9) intende sostenere la prova facoltativa di lingua . . . . (5).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte, ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione . . . .

Data . . . .

Firma (6) . . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso in cui il candidato abbia prestato servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione, dovrà indicare le cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) Solo per i candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingue estere (francese, inglese, tedesco).

(6) La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i *dipendenti statali* è *sufficiente* il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

N.B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione « Contiene la domanda di partecipazione al concorso per esami a quarantatre posti di vice perito tecnico industriale in prova.

(7849)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esame ad otto posti di preside negli Istituti professionali alberghieri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, recante norme sullo statuto dei presidi negli istituti medi;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il decreto del Capo provvisorio di Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme sulla nomina dei capi d'istituto;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, recante norme sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale direttivo degli istituti d'istruzione secondaria;

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, recante norme sul servizio prestato nei ruoli speciali transitori del personale insegnante;

Vista la legge 25 maggio 1962, n. 545;

Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1615;

Visto l'art. 18 dei decreti del Presidente della Repubblica istitutivi degli Istituti professionali alberghieri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame a otto posti di preside negli Istituti professionali alberghieri.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso di cui sopra:

a) i professori ordinari di materie tecniche negli Istituti professionali alberghieri, per il commercio e negli istituti tecnici commerciali che siano in possesso di laurea ed inoltre abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario, effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

b) i presidi di ruolo delle scuole tecniche commerciali i quali abbiano almeno un quadriennio di anzianità come presidi, abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra di materie tecniche negli istituti tecnici commerciali e siano inoltre in possesso di laurea;

c) i presidi di ruolo delle scuole tecniche commerciali, che ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, dimostrino di essere stati in possesso, alla data di entrata in vigore del citato decreto, del requisito di promuovibilità previsto dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680.

Art. 3.

Sono valutati, ai fini del concorso di cui al presente decreto, i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura;

c) attività professionale.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione. L'esame consisterà in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

Art. 4.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo le modalità stabilite nel successivo art. 5, deve pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione professionale - Divisione 2ª, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di presentazione della domanda e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso. I candidati ammessi al concorso e chiamati a sostenere la prova di esame (colloquio) dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Decade dal diritto di sostenere la prova di esame-colloquio il candidato che non si presenti nel giorno e nell'ora a lui assegnati, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati ed opportunamente comprovati; in tal caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

Art. 5.

Nella domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 200, gli aspiranti dovranno indicare:

a) nome e cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli, o per soli titoli o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuola pareggiata statizzata o per assunzione senza concorso);

f) data di promozione ad ordinario;

g) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per tutta la durata del concorso.

Alla domanda di assunzione dovranno essere allegati:

1) diploma di laurea in originale o in copia autentica;

2) certificato del voto di laurea, quando questo non risulti dal diploma;

3) copia dello stato di servizio civile rilasciato dal competente provveditore agli studi, in carta legale, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

4) certificato rilasciato dai competenti capi d'istituto attestanti il possesso dei requisiti di servizio « effettivamente prestato nelle scuole » necessari per l'ammissione al concorso, nonchè le qualifiche attribuite;

5) certificato di idoneità in concorso a cattedre rilasciato dal competente Ufficio concorsi scuole medie del Ministero (limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, lettera *b*), del presente decreto);

6) un breve curriculum del servizio prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa nonchè dell'attività didattica e culturale svolta;

7) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse;

8) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni, che debbono essere presentate in unico esemplare.

Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

9) un elenco, in duplice copia, dei titoli (di studio, di servizio e culturali) e di ogni altro documento presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli di servizio, di studio e cultura, debbono essere adeguatamente documentati.

La restituzione dei titoli e dei documenti presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione al concorso o, qualora abbiano sostenuto la prova e non risultino inclusi nelle graduatorie di merito, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura e all'esito del concorso.

Art. 6.

I vincitori avranno diritto alla scelta della sede in ordine di graduatoria fra quelle rimaste disponibili dopo il movimento annuale dei trasferimenti e limitatamente ad esse.

I vincitori che rinunzieranno alla nomina o che non raggiungeranno la sede entro il termine loro assegnato saranno dichiarati decaduti da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1964
Registro n. 68 *Pubblica istruzione, foglio n.* 187

(7796)

Concorso per titoli ed esame a diciotto posti di preside negli Istituti professionali per l'agricoltura

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, recante norme sullo stato dei presidi negli istituti medi;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme sulla nomina dei capi d'istituto;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, recante norme sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale direttivo degli istituti d'istruzione secondaria;

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, recante norme sul servizio prestato nei ruoli speciali transitori del personale insegnante;

Vista la legge 25 maggio 1962, n. 545;

Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1615;

Visto l'art. 18 dei decreti del Presidente della Repubblica istitutivi degli Istituti professionali per l'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame a diciotto posti di preside negli Istituti professionali per l'agricoltura.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso di cui sopra:

a) i professori ordinari di materie tecniche negli istituti professionali per l'agricoltura e negli istituti tecnici agrari i

quali abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario, effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati, ed inoltre siano in possesso di una delle seguenti lauree: scienze agrarie, scienze forestali, zooiatria, medicina veterinaria, chimica e farmacia, chimica industriale, chimica tecnica, ingegneria, scienze naturali, scienze naturali e fisiche, geografia, scienze biologiche, scienze geologiche, ingegneria chimica;

b) i presidi di ruolo delle scuole tecniche agrarie e i presidi di ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agrario i quali abbiano almeno un quadriennio di anzianità come presidi, abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra di materie tecniche negli istituti tecnici agrari e siano in possesso di una delle lauree indicate alla lettera a);

c) i presidi di ruolo delle scuole tecniche agrarie che, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, dimostrino di essere stati in possesso, alla data di entrata in vigore del citato decreto, del requisito di promuovibilità previsto dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680.

Art. 3.

Sono valutati, ai fini del concorso di cui al presente decreto, i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura;

c) attività professionale.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione. L'esame consisterà in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

Art. 4.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo le modalità stabilite nel successivo art. 5, deve pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione professionale - Divisione 2ª, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di presentazione della domanda e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso. I candidati ammessi al concorso e chiamati a sostenere la prova di esame (colloquio) dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Decade dal diritto di sostenere la prova di esame-colloquio il candidato che non si presenti nel giorno e nell'ora a lui assegnati, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati ed opportunamente comprovati; in tal caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

Art. 5.

Nella domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 200, gli aspiranti dovranno indicare:

a) nome e cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'Istituto o Ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli, o per soli titoli o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuola pareggiata statizzata o per assunzione senza concorso);

f) data di promozione ad ordinario;

g) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per tutta la durata del concorso.

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:

1) diploma di laurea, in originale o in copia autentica;

2) certificato del voto di laurea, quando questo non risulti dal diploma;

3) copia dello stato di servizio civile rilasciato dal competente provveditore agli studi, in carta legale, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

4) certificato rilasciato dai competenti capi d'istituto attestanti il possesso dei requisiti di servizio « effettivamente prestato nelle scuole » necessari per l'ammissione al concorso, nonchè le qualifiche attribuite;

5) certificato di idoneità in concorso a cattedre rilasciato dal competente Ufficio concorsi scuole medie del Ministero limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, lettera b), del presente decreto);

6) un breve curriculum del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa nonchè dell'attività didattica e culturale svolta;

7) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse;

8) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni, che debbono essere presentate in unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

9) un elenco, in duplice copia, dei titoli (di studio, di servizio e culturali) e di ogni altro documento presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli di servizio, di studio e cultura, debbono essere adeguatamente documentati.

La restituzione dei titoli e dei documenti presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinuncia alla partecipazione al concorso o, qualora abbiano sostenuto la prova e non risultino inclusi nelle graduatorie di merito, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito del concorso.

Art. 6.

I vincitori avranno diritto alla scelta della sede in ordine di graduatoria, fra quelle rimaste disponibili dopo il movimento annuale dei trasferimenti e limitatamente ad esse.

I vincitori che rinunzieranno alla nomina o che non raggiungeranno la sede entro il termine loro assegnato saranno dichiarati decaduti da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1964
Registro n. 68 Pubblica istruzione, foglio n. 188

(7797)

Concorso per titoli ed esame a trentanove posti di preside negli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e ad un posto di preside negli Istituti professionali per le attività marinare.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, recante norme sullo stato dei presidi negli istituti medi;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme sulla nomina dei capi d'Istituto;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, recante norme sullo ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria;

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, recante norme sul servizio prestato nei ruoli speciali transitori del personale insegnante;

Vista la legge 25 maggio 1962, n. 545;

Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1615;

Visto l'art. 18 dei decreti del Presidente della Repubblica istitutivi degli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame a trentanove posti di preside negli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e ad un posto di preside negli Istituti professionali per le attività marinare.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso di cui sopra:

a) i professori ordinari di materie tecniche negli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e negli istituti tecnici industriali i quali abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario, effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati, ed inoltre siano in possesso di una delle seguenti lauree:

ingegneria, chimica, chimica e farmacia, chimica industriale, chimica tecnica, fisica, matematica e fisica, architettura, ingegneria chimica;

b) i presidi di ruolo delle scuole tecniche industriali i quali abbiano almeno un quadriennio di anzianità come presidi, abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra di materie tecniche negli istituti tecnici industriali e siano in possesso di una delle lauree indicate alla lettera *a*);

c) i presidi di ruolo delle scuole tecniche industriali che, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, dimostrino di essere stati in possesso, alla data di entrata in vigore del citato decreto, del requisito di promuovibilità previsto dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, numero 1680;

d) possono concorrere al posto di preside negli Istituti professionali per le attività marinare, oltre a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere precedenti, i professori ordinari di materie tecniche negli Istituti professionali per le attività marinare e negli Istituti tecnici nautici, i quali abbiano almeno sette anni di servizio ordinario, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati, ed inoltre siano in possesso di una delle lauree indicate alla lettera *a*).

Art. 3.

Sono valutati, ai fini del concorso di cui al presente decreto, i seguenti titoli;

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura;

c) attività professionale.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra e alla lotta per la liberazione. L'esame consisterà in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

Art. 4.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo le modalità stabilite nel successivo art. 5, deve pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione professionale - Divisione 2ª, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di presentazione della domanda e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso. I candidati ammessi al concorso e chiamati a sostenere la prova di esame (colloquio) dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora, che saranno stabiliti, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Decade dal diritto di sostenere la prova di esame-colloquio, il candidato che non si presenti nel giorno e nell'ora a lui assegnati, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati ed opportunamente comprovati; in tal caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

Art. 5.

Nella domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 200, gli aspiranti dovranno indicare:

a) nome e cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie d'insegnamento;

d) istituto e sede dell'Istituto di appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli, o per soli titoli o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuola pareggiata statizzata o per assunzione senza concorso);

f) data di promozione ad ordinario;

g) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per tutta la durata del concorso.

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:

1) diploma di laurea, in originale o in copia autentica;

2) certificato del voto di laurea, quando questi non risulti dal diploma;

3) copia dello stato di servizio civile rilasciato dal competente provveditore agli studi, in carta legale, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

4) certificato rilasciato dai competenti capi d'istituto attestanti il possesso dei requisiti di servizio « effettivamente prestato nelle scuole » necessari per l'ammissione al concorso, nonchè le qualifiche attribuite;

5) certificato di idoneità in concorso a cattedre rilasciato dal competente ufficio concorsi scuole medie del Ministero (limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, lettera *b*), del presente decreto);

6) un breve *curriculum* del servizio scolastico, prestato dalla data di assunzione in ruolo degli studi fatti e della carriera percorsa nonchè dell'attività didattica e culturale svolta;

7) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse;

8) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni, che debbono essere presentate in unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

9) un elenco, in duplice copia, dei titoli (di studio, di servizio e culturali) e di ogni altro documento presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli di servizio, di studio e cultura, debbono essere adeguatamente documentati.

La restituzione dei titoli e dei documenti presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione al concorso o, qualora abbiano sostenuto la prova e non risultino inclusi nella graduatorie di merito, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito del concorso.

Art. 6.

I vincitori avranno diritto alla scelta della sede in ordine di graduatoria, fra quelle rimaste disponibili dopo il movimento annuale dei trasferimenti e limitatamente ad esse.

I vincitori che rinunzieranno alla nomina o che non raggiungeranno la sede entro il termine loro assegnato saranno dichiarati decaduti da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 10 marzo 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1964
Registro n. 68 Pubblica istruzione, foglio n. 189

(7798)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Faenza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 15 aprile 1964 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Faenza (Ravenna);

Visto il decreto ministeriale in data 28 settembre 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Faenza, nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato	Punti
1.	Pelosi dott. Luigi	punti 84,68 su 132
2.	Mennini dott. Aldo	80,68
3.	Samperi dott. Salvatore	80,65
4.	Pignataro Rocco	80,50
5.	Lugli dott. Giuseppe	80,21
6.	Rondinini dott. Aleardo	80,13
7.	Ciani dott. Vittorio	79,22
8.	Cacciatore dott. Vincenzo	76,65
9.	Alagna dott. Gaetano	74,75
10.	Calvano Carlo	74,58
11.	Ferrigni dott. Giovanni	74,50
12.	Sodaro dott. Francesco	73,67
13.	Ferruzza dott. Antonino	73,07
14.	Ruggieri dott. Angelantonio	72,95
15.	Coppa dott. Gerardo	72,92
16.	Bergamini dott. Menelao (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	72,50
17.	Bussotti dott. Bosone	72,50
18.	Procaccini dott. Domenico	71,81
19.	Bocchia dott. Paolino	71,41
20.	Specchio dott. Franco	71,22
21.	Vaccarella dott. Giuseppe	71,08
22.	Simeone dott. Mariangelo	70,86
23.	Romano dott. Giacomo	70,84
24.	Lebuis dott. Assuero	70,79
25.	Curulli dott. Agostino	70,62
26.	Centro dott. Francesco Saverio	70,50
27.	Rocchi dott. Carlo	70,36
28.	Passarelli Igino (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	70,22
29.	Coverlizza dott. Mario	70,22
30.	Caruso dott. Antonio	70,08
31.	Di Tullio Enrico	70 —
32.	Calistri dott. Umberto	69,72
33.	Cusumano dott. Lorenzo	69,60
34.	D'Alessandria dott. Giuseppe	69,55
35.	Gioia dott. Giacomo	69,47
36.	Finarelli dott. Arnaldo	69,42
37.	Scalia dott. Benedetto	69,36
38.	Spani dott. Tommaso	69,06
39.	Fuscà dott. Cesare	68,78
40.	Martone dott. Pasquale	68,18
41.	Scandaliato dott. Gaspare	68,13
42.	Salvo dott. Antonino, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	67,18
43.	Scolari dott. Giovanni	67,18
44.	Iannelli Andrea	66,54
45.	Mauro dott. Luigi	66,47
46.	Contaldo Alfonso	66,46
47.	Verga dott. Vincenzo	66,16
48.	Raineri dott. Giuseppe	66,03
49.	Pittà dott. Giuseppe	65,96
50.	Mastrangelo Domenico	punti 65,80 su 132
51.	Franzoni Ferrante	65 —
52.	Felice dott. Pio	64,87
53.	Salani dott. Aroldo	64,63
54.	Vannocchi Gregorio	63,26
55.	Mendillo dott. Alfredo	62,93
56.	Preteroti Bruno	62,16
57.	Trapani Leopoldo	61,56

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(8017)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di trentaquattro posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1964.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1964, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a trentaquattro posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decerto ministeriale 15 febbraio 1964;

Considerato che il vice prefetto dott. Publio Petroccia è impossibilitato, per ragioni di servizio, a svolgere ulteriormente le mansioni di presidente della predetta Commissione;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Efisio Zanda, direttore della divisione personale di pubblica sicurezza, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, in sostituzione del vice prefetto dott. Publio Petroccia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 agosto 1964

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1964
Registro n. 31 *Interno, foglio n.* 189. — DI STEFANO

(8014)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a cinquanta posti di agente fari in prova nella carriera ausiliaria del personale per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Foglio d'ordini n. 79 in data 3 ottobre 1964 del Ministero della difesa-Marina è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1964, registro n. 41 Difesa-Marina, foglio n. 272, che approva la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a cinquanta posti di agente fari in prova nella carriera ausiliaria del personale per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo, indetto con decreto ministeriale 1º agosto 1962.

(8019)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.